

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 10
"VENETO ORIENTALE"

P.zza De Gasperi, 5 - 30027 San Dona' Di Piave (VE)
Tel. 0421/228010 - Fax 0421/228064 --

VERBALE DI INTESA
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ART. 35 C.C.N.L. 7.4.1999
- QUADRIENNIO 2002/2005 -

L'anno 2007, il giorno 20 del mese di settembre, alle ore 10,30, nella Sede Direzionale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "Veneto Orientale", tra le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali (C.G.I.L., CISL FPS, UIL FPL, FIALS. F.S.I.) del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale e la Direzione Generale:

Vista la nota 24 ottobre 2006 prot. n. 61699/G, con la quale l'Amministrazione ha trasmesso alle R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale una ipotesi di Accordo finalizzato a consentire lo sviluppo della progressione economica del personale, a decorrere dal 1.1.2002;

Considerato che l'art. 35, c.4, del C.C.N.L. 7.4.1999 stabilisce che i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa ai sensi dell'art. 21 - selezionati in base ai criteri di cui al medesimo articolo;

Viste le osservazioni in merito presentate dalla delegazione trattante di parte sindacale;

Visti gli art. 4, 5 e 6 del C.C.N.L. 7.4.1999, nel quale sono disciplinati gli istituti della Contrattazione Integrativa, della Informazione, della Concertazione e della Consultazione;

Tenuto conto di quanto emerso in occasione degli incontri dei gg. 8, 15, 31 maggio 2007, 13 e 27 giugno 2007, 11 luglio e 31 agosto 2007, incontri aventi all'ordine del giorno - fra l'altro - l'istituto contrattuale in parola e, più specificatamente, della controproposta avanzata unitariamente dalle OO.SS. ed R.S.U. Aziendali in quest'ultima data, in sede di discussione della proposta trasmessa dall'Amministrazione con nota prot. 53452 del 22.8.2007;

Considerato che la controproposta di parte sindacale, di per sé non molto diversa da quella presentata dall'Amministrazione, è comunque tendente a creare modalità atte a consentire una snella attribuzione delle fasce retributive a decorrere dal 1 gennaio 2002, atteso che il periodo di riferimento per il quale devono essere completati i processi per lo sviluppo della progressione economica orizzontale interessa ben quattro anni per poter entrare a regime con l'istituto, e contempera la necessità di celermente realizzare gli interessi professionali ed economici dei dipendenti coinvolti o interessati dall'applicazione dell'istituto in esame;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) le risorse previste dall'art. 32 del C.C.N.L. 19.4.2004 (€ 133,90 pro capite per ciascun dipendente in servizio, a qualsiasi titolo, al 31.12.2001, ovvero complessivi € 261.506,70) da ripartire fra i fondi di cui agli artt.30 e 31 del C.C.N.L. medesimo, garantendo un adeguato incremento del fondo della produttività, vengono irreversibilmente assegnate - a far data dal 1.1.2003 - al fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art. 31), nella misura necessaria, in relazione ai requisiti di accesso definiti nella preintesa del 9.8.2001, per garantire - nell'arco del quadriennio 2002-2005 - una fascia retributiva a tutto il personale avente i requisiti di cui all'art. 19 della predetta preintesa (vedi tabella allegata);
- 2) le risorse del finanziamento ex art. 32 destinate alla produttività e le ulteriori risorse che risulteranno a consuntivo dopo aver portato a completamento il processo di attribuzione delle fasce saranno destinante al pagamento della produttività ed all'avvio - a decorrere dall'anno 2003 - del processo

di adeguamento delle attuali quote economiche. Tale adeguamento avverrà nei limiti del fondo più sopra specificato; a tale scopo le parti sindacali, anche unitariamente, formuleranno una specifica proposta; qualora, nello stesso arco temporale, la disponibilità del fondo ecceda il fabbisogno (numero dipendenti aventi titolo alla fascia) sarà nuovamente convocato il tavolo negoziale per la definizione dell'utilizzo di tali risorse;

- 3) le risorse di cui al precedente punto 1), unitamente a quelle disponibili al 1 gennaio di ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 nel fondo ex art. 31, risultanti dalla differenza fra il fondo costituito e quanto dello stesso già impegnato ad ogni anno di riferimento, vengono annualmente ripartite fra i ruoli sulla base del numero dei dipendenti aventi i requisiti di accesso – nel limite massimo del fabbisogno per ciascun ruolo - e destinate alle selezioni per le progressioni economiche orizzontale del personale secondo i criteri di seguito specificati

REQUISITI DI ACCESSO

Sono ammessi alle selezioni per le progressioni orizzontali i dipendenti che, in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano in servizio a tempo indeterminato alla data di attribuzione della fascia economica, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo normale o parziale);
- b) siano in possesso dell'esperienza professionale prevista, per ciascun passaggio di fascia, dall'art. 19, comma 13, della preintesa del 9.8.2001;
- c) non si trovino nella condizione di cui all'art. 19, c. 13, lett. c) della preintesa sopramenzionata, ovvero non abbiano avuto valutazione negativa.

VALUTAZIONE SELETTIVA

I criteri per lo sviluppo economico nelle fasce retributive, previsti dall'art. 35 del C.C.N.L. 7.4.1999, sono i seguenti:

- risultati ottenuti
- prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale
- impegno e qualità della prestazione individuale

da integrarsi in sede di contrattazione integrativa.

Tenuto conto di quanto espresso nella preintesa sottoscritta in data 9 agosto 2001 si ritiene che, ai fini di ricercare modalità atte a consentire una snella attribuzione delle fasce retributive a decorrere dal 1 gennaio 2002, i criteri predetti possano, sostanzialmente, essere ricondotti ai sottoindicati:

- 1) Valutazione
- 2) Formazione ed Aggiornamento
- 3) Esperienza Professionale

utilizzando i quali si formulerà, ad ogni data di riferimento, una graduatoria per ciascuno dei quattro ruoli in base alla quale – nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine di esperienza professionale così come indicata al successivo criterio n. 3, si procederà ad attribuire la fascia agli aventi titolo; nei casi di pari anzianità di servizio sarà valutata la maggiore età anagrafica.

I criteri in parola, ai fini della graduatoria annuale, saranno utilizzati come segue:

Criterio n. 1 – Valutazione – si rinvia a quanto previsto al punto c). La presenza della prevista condizione darà titolo al prosieguo nella procedura selettiva

Criterio n. 2 – Formazione ed Aggiornamento - la partecipazione alle iniziative annuali o pluriennali di formazione continua o a quelle di formazione obbligatoria organizzate dall'Azienda darà titolo al prosieguo nella procedura selettiva; il dipendente che, senza giustificato motivo – attestato dal competente Ufficio amministrativo dell'Azienda - , non abbia partecipato alle predette iniziative non potrà partecipare per il triennio successivo alla selezione per l'attribuzione delle fasce retributive (cfr. art. 20, c.4, C.C.N.L. 19.4.2004)

Criterio n. 3 – Esperienza Professionale – sarà valutata l'anzianità complessivamente maturata senza soluzione di continuità in Azienda o negli Enti confluiti e in altre Aziende o Enti di provenienza per il personale acquisito tramite mobilità.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Nell'arco del quadriennio contrattuale 2002/2005, oggetto della presente intesa, a tutto il personale che sia in possesso dei requisiti di accesso e che abbia superato positivamente la valutazione selettiva come sopra definita, è attribuita una fascia retributiva, tenuto conto – nell'ambito del processo di attribuzione delle fasce – di quanto previsto dall'art. 35, 2° comma, del C.C.N.L. 7.4.1999.

Gli elenchi dei beneficiari delle progressioni orizzontali sono pubblicati sull'intranet aziendale. I dipendenti interessati possono presentare eventuali segnalazioni in ordine ad errori riscontrati in fase di ammissione o di riconoscimento dei passaggi di fascia entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dei predetti elenchi.

A decorrere dal 1 gennaio 2006, i criteri selettivi per le progressioni economiche orizzontali sopra individuati, fatti salvi eventuali nuovi indirizzi contrattuali, saranno oggetto di analitico riesame, avuti presente gli esiti del processo di attribuzione delle fasce conseguenti alla presente intesa.

A verifica dell'applicazione dell'accordo in parola le parti si impegnano a far acquisire, prioritariamente, la fascia orizzontale ad eventuali lavoratori risultati esclusi nel quadriennio 2002-2005.

L'Azienda si impegna alla liquidazione delle competenze conseguenti al riconoscimento delle fasce retributive agli aventi titolo, in attuazione della presente intesa, alle singole decorrenze (2002, 2003, 2004, 2005) – fatte salve particolari situazioni non prevedibili – in un'unica soluzione con la mensilità di gennaio 2008.

= 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica	
1	Il Direttore Amministrativo f.f. Dott. Luigi Casagrande

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Spadaro

La Delegazione Trattante di Parte Sindacale	
1	Il Coordinatore RSU -- Carlo Foschiani
2	C.G.I.L. -- F.P. Metropolitana di Venezia
3	C.I.S.L. -- F.P.S. Venezia Orientale
4	U.I.L. -- F.P.L. Venezia
5	F.I.A.L.S. Venezia
6	F.S.I. Venezia

Carlo Foschiani
Anna Maria Cosenza
 per delega *Walter Bassani*
Dea Montagna Zerolo Duda P. G. P. G.
Luigi Casagrande
Giorgio Spadaro
 U.I.L. METROPOLITANA
 AVVERTENZE
 ALLI SCALTI

[Handwritten signature]


277

Allegato n. 1 alla intesa del giorno 20 settembre 2007					
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ART. 35 C.C.N.L. 7.4.1999					
QUADRIENNO 2002/2005					
Anno	beneficiari aventi i requisiti	fabbisogno	risorse disponibili	differenza	finanziamento art. 32 CCNL 19.4.2003 € 261.506,70 dall'anno 2003
2002	728	389.527,99	117.188,27	- 272.339,72	
2003	835	454.276,86	161.457,62	- 292.819,24	235.356,03 (90%) al fondo art. 31 26.150,67 (10%) al fondo art. 30
2004	1481	716.729,98	735.230,36 (di cui 235.356,03 del finanziamento art. 32).	18.500,37	18.500,37 al fondo art. 30
2005	1377	796.729,98	987.803,95 (di cui 235.356,03 del finanziamento art. 32).	191.073,97	191.073,97 al fondo art. 30
Fermo restando che l'impiego puntuale delle risorse potrà essere conosciuto solo a consuntivo, i dati soprastanti rappresentano una stima attendibile della situazione attualmente prospettabile.					

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

R S U
ASSL N. 10



DICHIARAZIONE A VERBALE

ACCORDO SULLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (c.d. "fasce retributive")

La RSU Aziendale pur mantenendo il convincimento che la proposta per l'attribuzione delle fasce retributive approvata dall'Esecutivo il 30 maggio 2007 e quindi inizialmente discussa con l'Azienda il giorno seguente (31.05.07) e che è stata presentata sotto forma di proposta ferma nella trattativa del 27 giugno 2007 presentava e presenta tuttora indubbi vantaggi di semplificazione e tempestività di attribuzione e liquidazione, in considerazione della irremovibile posizione dell'Azienda di procedere alla attribuzione con cadenza annuale a far tempo dal 2002, che ha portato solo in data odierna alla concreta possibilità di sottoscrivere un accordo, nell'assoluto e preponderante interesse dei lavoratori procede alla sottoscrizione del documento definito oggi 20 settembre 2007.


Rappresenta e sottolinea con forza che attribuisce all'Azienda la piena e totale responsabilità del ritardo dell'applicazione dell'istituto contrattuale in quanto la stessa avrebbe potuto predisporre le graduatorie degli aventi diritto sulla base dei già definiti criteri della PREINTESA del 2001 onde poter attribuire le fasce già a far tempo dal 1° gennaio 2003 con la prevista decorrenza economica dal 01.01.2002, procedendo, quindi, con celerità ad attribuire le fasce appena definite le risorse del fondo.

Relativamente al Criterio n. 3 per la definizione della graduatoria sottolinea che il criterio fortemente voluto e mantenuto dall'Azienda risulta essere derogatorio addirittura in modo più restrittivo rispetto a quelli definiti dalla PREINTESA DEL 2001 considerando la sola anzianità maturata in azienda e quella da enti confluiti e/o per mobilità.

La RSU deplora il rifiuto dell'Azienda di impegnarsi a co - finanziare il progetto obiettivo per poter effettuare concretamente il pagamento delle spettanze derivanti dall'accordo con la mensilità di gennaio 2008, obbligando le OO.SS. tutte a dover accettare la realizzazione dello stesso mediante l'utilizzo di risorse finanziarie dei lavoratori.

San Donà di Piave, 20 settembre 2007

Il Coordinatore RSU ASL 10 "Veneto Orientale


.....
Carlo FOSCHIANI

DICHIARAZIONE A VERBALE FIACS CONFSAI N° 2

SAN DONA DI PAVE 20 SETTEMBRE 2004

LA FIACS CONFSAI RITIENE NON NECESSARIO
UN'ATTIVITA' PROGETTUALE, PER LE NORMALI ATTIVITA'
D'ISTITUTO DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA ATTRIBUZIONE
DELLA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
RIFERITO AL QUADRIENNIO 2002/2005.
SI RITIENE CHE QUESTA ATTIVITA' DOVESSE ESSERE
GIÀ ^{ITALIA} PRENIPOSTA DAI COMPETENTI UFFICI
E LIQUIDATA 30 GIORNI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE
DEL PRESENTE ACCORDO.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Renzo Jesol

Verbale di Intesa 20.09.2007
Progressione Economica Orizzontale - Quadriennio 2002/2005

DICHIARAZIONE A VERBALE
CISL FPS Venezia Orientale - FIALS CONF.S.A.L.

La CISL FPS Venezia Orientale e la FIALS - Conf.S.A.L., prendendo atto della necessità di concludere la lunga ed estenuante trattativa riguardante le cosiddette "fasce retributive", che finora ha penalizzato duramente i lavoratori dell'ASSL 10 "Veneto Orientale", responsabilmente decidono di sottoscrivere - come già anticipato nelle Assemblee dei Lavoratori del 16-17 luglio u.s. - il **Verbale di Intesa per l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale - Quadriennio 2002/2005** mantenendo la posizione precedentemente assunta - peraltro in linea con la proposta della RSU Aziendale - che di seguito ribadiscono:

- a. Il numero delle fasce attribuibili con la decorrenza unica dal 01.01.2004 mediante riassegnazione delle risorse ex art. 32 del CCNL 19.04.2004 risulta superiore di circa 300 unità (individuabili in Lavoratrici e Lavoratori in possesso di poca anzianità di servizio) a quelle previste nell'odierno accordo impegnando strutturalmente risorse per circa 1800 dipendenti che si confrontano quotidianamente anche con le maggior retribuzioni delle altre Aziende Sanitarie;
- b. La decorrenza unica dal 01.01.2004 consente una maggior speditezza delle operazioni di liquidazione (cfr. ad es. Accordo sulle Posizioni Organizzative ed Indennità di Coordinamento Parte Variabile sottoscritto il 17.04.2007) ai beneficiari in quanto non necessita attivare graduatorie per gli anni 2002 e 2003 e, vista la copertura finanziaria, neanche per gli anni successivi;
- c. La derogata decorrenza 2002 e 2003 oltre ad essere in ogni caso possibile ha analogo precedente nella Pre-Intesa del 09.08.2001 dove allora vennero esclusi a priori, pur avendone i requisiti, n. 132 beneficiari;
- d. La garanzia della unica e contestuale liquidazione degli arretrati con medesima decorrenza salvaguarda pariteticamente i beneficiari da eventuali problemi di esigibilità dell'accordo visti i "dati contabili mutanti" presentati con intermittenza dall'Azienda relativamente al Fondo per il finanziamento (anche) delle fasce retributive: "dati contabili mutanti" che non possono non avere ripercussioni negative anche sull'istituto della «perequazione della produttività» atteso dalle Lavoratrici e dai Lavoratori.

La CISL FPS Venezia Orientale e la FIALS - CONF.S.A.L. auspicano che le opportunità mancate sopra enunciate possano essere di sprone alla Parte Datoriale per addivenire ad un miglior accordo per l'attribuzione delle fasce retributive decorrenti dal 01.01.2006 ed in maggior allineamento al CCNL ed al CCDI 23.12.2005.

Nel merito del **Verbale di Intesa** fanno rilevare che:

1. non viene assegnata alcuna priorità a coloro che, pur in possesso di una apprezzabile anzianità di servizio e che non sono stati oggetto di riqualificazione sia a livello nazionale (CCNL) sia a livello aziendale (PREINTESA 09.08.2001) non sono mai stati destinatari di una un progressione economica orizzontale e, per tale motivo, sono ancora inquadrati in fascia "0" (zero);
2. relativamente al «**Criterio n. 3 - Esperienza Professionale**» non vengono analiticamente indicate le procedure e modalità di calcolo della anzianità di servizio bensì previste generiche indicazioni che lasciano spazio ad arbitrarie interpretazioni;


3. relativamente al riferimento all'art. 35 - 2° comma del CCNL 07.04.1999 (ndr. pag. 3) non vengono esaurientemente definite le condizioni e/o le modalità "non esclusive" attraverso le quali vanno considerate le posizioni dei dipendenti che usufruiscono degli assegni *ad personam* lasciando spazio ad arbitrarie interpretazioni applicative;

Infine, considerano una scorrettezza politica e contrattuale aver mantenuto in essere il penultimo paragrafo in quanto contraddittorio con i criteri definiti nel CCDI del 23.12.2005 decorrenti, per stessa ammissione dell'Azienda, dal 01.01.2006.

San Donà di Piave, 20.09.2007

CISL FPS Venezia Orientale
Tonetto Giorgio

FIALS - CONF.S.A.L.
Sessolo Renzo



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 10
"VENETO ORIENTALE"

P.zza De Gasperi, 5 - 30027 San Dona' di Piave (VE)
Tel. 0421/228010 - Fax 0421/228064 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. : 02799490277

DICHIARAZIONE A VERBALE

su "Intesa Progressione Economica Orizzontale
art. 35 C.C.N.L. 07.04.1999, quadriennio 2002/2005"

L'art. 35 del CCNL 07.04.99 prevede che la progressione economica (orizzontale) si attiva con la stipulazione del contratto integrativo, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nei fondi ex art. 39 (ora art. 31 CCNL 19.04.2004), sulla base di criteri ivi definiti, da integrarsi in sede di contrattazione decentrata integrativa. I passaggi, precisa il successivo IV comma dello stesso articolo, da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva, avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori selezionati in base ai predetti criteri.

La Progressione Economica Orizzontale, a livello di contrattazione integrativa, è stata disciplinata rispettivamente dagli artt. 19 del Verbale di Preintesa 09.08.2001 (recepito con D.D.G. n. 214/14.08.01) e 12 del C.C.D.I. 23.12.2005 (recepito con D.D.G. n. 123/14.03.06).

Il richiamato art. 12, 2° comma, del C.C.D.I. 23.12.05, si ricorda, stabilisce che "Le parti convengono che entro il 31 marzo 2006 in apposita sessione di contrattazione decentrata, verranno definite le modalità di svolgimento delle selezioni per le progressioni orizzontali, saranno verificate le risorse disponibili e stabilite le modalità di ripartizione delle risorse individuate, al fine di applicare l'istituto per la vigenza del C.C.N.L. 19 aprile 2004" e più precisamente per il biennio 2002/2003, essendo stato normato solo successivamente il biennio 2004/2005 con il C.C.N.L. 5.6.2006.

Considerato che entro il termine del 31.3.2006 non è stata presentata a cura della delegazione sindacale alcuna piattaforma sulla progressione economica orizzontale e che entro la data predetta, quindi, non è stata attivata la prevista sessione di contrattazione decentrata conformemente a quanto disposto dall'art. 4, II comma, del C.C.N.L. 19.4.2004, l'Amministrazione, con nota prot. n. 61699-G/24.10.2006, anche in assenza di proposte sindacali trasmetteva alle R.S.U. aziendali ad alle diverse OO.SS. una "Ipotesi di accordo" con invito, in uno spirito di fattiva collaborazione, di presentare eventuali osservazioni, anche ai fini di un successivo incontro, per addivenire, ad una rapida e formale determinazione deliberativa sulle "Progressioni economiche: ciò in ossequio al principio - più volte sostenuto anche dall'ARAN (cfr. note nn. 4260/27.05.04 e 1702/15.02.02) - secondo il quale "Le relazioni sindacali non possono protrarsi all'infinito impedendo all'amministrazione di decidere anche se le amministrazioni sono tenute a svolgere ogni utile sforzo per pervenire a soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti a confronto nonché per l'utenza i cui interessi sono comunque tutelati dalla pubblica amministrazione".

Da allora non sono pervenute proposte condivise di parte sindacale né tale risultato - condiviso - fu raggiunto dopo reiterati incontri sull'argomento (cfr. sedute negoziali dei gg. 8, 15 e 31 maggio 2007, 13 e 27 giugno 2007 e 11 luglio 2007); si ricorda, peraltro, che le R.S.U., con nota prot. n. 13/U del 25.06.2007, fecero recapitare una "bozza di accordo" che prevedeva l'attribuzione

della fascia economica successiva, in un'unica soluzione con decorrenza dal 1.1.2004, a tutto il personale avente dei definiti requisiti. Tale proposta non poteva essere oggetto di negoziazione in quanto il richiamato comma IV dell'art. 35 del C.C.N.L. 07.04.1999 prevede i passaggi di fascia "con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno" e l'eventuale accoglimento della proposta sarebbe risultato in contrasto con il disposto dell'art. 4, comma VI, del C.C.N.L. medesimo che testualmente, tra l'altro, prevede: "I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali ...Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

L'amministrazione, alla luce di quanto esposto e dell'obbligo di farsi parte diligente ai fini di addivenire ad una decisione in data 24 agosto formulò, tenute in debito conto anche le osservazioni nel frattempo presentate dalle varie componenti della delegazione trattante di parte sindacale, una nuova proposta di intesa da sottoscrivere nella seduta negoziale del 31 agosto 2007.

Nell'incontro, appena richiamato, del 31 agosto u.s., dopo ampio dibattito, unitariamente, le R.S.U. e le OO.SS. territoriali, ad eccezione della FIALS, presentano, in relazione al documento predisposto dall'azienda, una proposta di massima che l'Amministrazione acquisisce e si riserva di valutare con impegno di darne corso se rispettosa della normativa vigente e dei livelli organizzativi aziendali.


In data 18 settembre 2007 l'Amministrazione, dopo una approfondita valutazione della controproposta sindacale presentata nel corso della sessione negoziale del 31.08.07, preso atto che la medesima di per sé non è molto diversa da quella predisposta dall'azienda e discussa in quella circostanza, ed è comunque tendente a creare modalità atte a consentire una snella e legittima attribuzione delle fasce retributive a decorrere dal 1° gennaio 2002, invia alle diverse componenti sindacali una Proposta di Verbale d'intesa per la progressione economica orizzontale art. 35 CCNL 07.04.99, quadriennio 2002/2005, per la definitiva sottoscrizione nella seduta programmata per il 20 settembre 2007.

Nell'incontro del 20 settembre 2007, fornite le delucidazioni richieste e fatte alcune piccole puntualizzazioni sul documento, si perviene alla sottoscrizione, UNANIME, del Verbale d'intesa, che conclude la trattativa decentrata integrativa sulle progressioni economiche orizzontali, quadriennio 2002/2005.

San Donà di Piave, 27 settembre 2007

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giorgio Spadaro



Progetto finalizzato a garantire – a gennaio 2008 – l'attribuzione delle fasce nel quadriennio 2002-2005 in applicazione intesa aziendale del 20 settembre 2007

Considerato l'impegno assunto di provvedere, contestualmente alla liquidazione delle retribuzioni di gennaio 2008, alla liquidazione delle competenze derivanti dall'attribuzione delle fasce retributive nel quadriennio 2002/2005, si relaziona in ordine alle attività necessarie per adempiervi:

1. Rilevazione ed inserimento in banca dati della data di assunzione nell'Ente di provenienza (senza soluzione di continuità) del personale confluito nelle ex UU.LL.SS.SS. 14 e 15 a far data dal 1.1.1981 (quest'ultima è inserita in procedura, per tutto il predetto personale, quale data di assunzione) per circa n. 60 dipendenti; l'impegno – pur se consistente – è di gran lunga inferiore a quello che comporterebbe il rilevare ed inserire in banca dati tutto lo stato giuridico del dipendente
2. Rilevazione ed inserimento in banca dati della data di assunzione nell'Ente di provenienza (senza soluzione di continuità) del personale assunto per mobilità ante 1.1.1992, per il quale le vecchie procedure stipendi non permettevano codifiche specifiche per il tipo di assunzione e, conseguentemente, non esiste nessuna possibilità informatica di identificazione. E' quindi necessario verificare – per gli assunti dal 1.1.1980 al 31.12.1991, atteso che solo il DPR 761/1979 e successivamente il D.P.R. 384/1990 hanno previsto le mobilità fra Enti del Comparto il primo e dal Comparto Enti Locali (ora Autonomie Locali) il secondo, la data di assunzione nell'Ente di provenienza; si tratta di consultare circa 580 fascicoli al fine di rilevare l'informazione necessaria per modificare, in fase di ripartizione, la data di inizio servizio del dipendente;
3. Verifica delle valutazioni agli atti per gli anni dal 2001 al 2004, al fine di rilevare le valutazioni negative che non danno titolo al passaggio di fascia al 1 gennaio dell'anno successivo a quello valutato negativamente;
4. Richiesta delle valutazioni operate negli Enti di provenienza dal 2001, per il personale assunto per mobilità, al fine di verificare eventuali valutazioni negative, unitamente alla informazione relativa alle assenze effettuate nell'anno precedente a quello di teorica attribuzione di fascia;
5. Verifica assenze negli anni dal 2001 al 2004 per periodi superiori a 183 giorni (escluse quelle per maternità obbligatoria e per gravi patologie) ai fini dell'eventuale esclusione dagli aventi i requisiti per l'attribuzione di fascia dal 1 gennaio dell'anno successivo;
6. Verifica della situazione dei dipendenti in ordine ai previsti requisiti relativi all'aggiornamento.

Portato a completamento tutte le attività propedeutiche sopradescritte si potranno determinare, al 1 gennaio di ogni anno, gli aventi i requisiti per l'attribuzione dalla fascia successiva; si dovrà quindi procedere a:

- a) attribuire, in ordine progressivo avuto a riferimento la data di assunzione, la fascia retributiva con contestuale recupero dell'assegno ad personam. L'attribuzione ed il recupero eventuale proseguiranno sino a "colmare" la disponibilità di fondo al 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- b) proseguire con la stessa metodologia per l'anno seguente, previa verifica che il personale preso in considerazione non sia lo stesso che – pur in servizio nel momento di rilevazione – abbia già avuto l'attribuzione della fascia in uno degli anni antecedenti comunque ricompreso – al massimo – nel triennio 2002/2004;
- c) ultimata la determinazione degli aventi titolo e delle relative decorrenze, procedere a far pubblicare i relativi elenchi nominativi nella rete intranet aziendale al fine di ricevere eventuali segnalazioni da parte dei dipendenti;
- d) acquisite le segnalazioni, verifica del loro riflesso sulle graduatorie predisposte ed eventuale conseguente riformulazione di queste ultime;
- e) modifica, in banca dati, della posizione dei dipendenti avuto riferimento alla fascia attribuita alla decorrenza determinata in esito alle graduatorie formulate e verifica degli effetti sugli inquadramenti e applicazioni contrattuali avvenuti successivamente al 1.1.2002 (con particolare attenzione alle riqualificazioni, ai passaggi a part time, agli inquadramenti in categoria Ds del personale con funzioni di coordinamento);
- f) verifica dei conguagli conseguenti che interesseranno gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 ;

g) Una volta portata a completamento tutta la procedura, concretizzatasi con la liquidazione nella retribuzione del mese di gennaio 2008, farà carico all'Ufficio Previdenza la rideterminazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza da inviare all'INPDAP - entro 60 giorni dalla liquidazione -- di tutto il personale cessato con diritto a pensione nel periodo 1.1.2002/31.12.2007 che è stato interessato ai passaggi di fascia. Il mancato rispetto del vincolo dei sessanta giorni, posto dall'Istituto di Previdenza, potrà comportare a carico dell'Azienda -- per ciascuna posizione da rivedere - una sanzione.

Per quanto possibile, ferme comunque restando le attività di verifica e controllo che sono esclusivamente a carico dell'Ufficio, per le attività elencate ai precedenti punti a), b), f),g) si ricorrerà al supporto informatico di SIGMA, alla quale è comunque necessario fornire i criteri accordati in trattativa decentrata al fine di operare, congiuntamente con gli operatori dell'Ufficio, l'analisi dei programmi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di liquidazione a gennaio 2008.

Risorse necessarie

Premettendo che per risorse si intende tutto il fabbisogno per raggiungere l'obiettivo e che comunque parte dell'attività pari almeno al 25% potrà -- compatibilmente con gli impegni correnti che comunque devono essere assolti dall'Ufficio -- essere svolta all'interno del normale orario di servizio, si quantifica in complessive 520 ore massime l'impegno necessario per garantire la prevista scadenza delle retribuzioni di gennaio 2008, di cui 130 circa in orario di servizio e 390 massime in orario aggiuntivo.

Al raggiungimento dell'obiettivo parteciperanno, ciascuno per la parte di competenza, i dipendenti dell'U.O.C. Personale a tempo indeterminato, che daranno la disponibilità ed hanno conoscenze specifiche in materia economica, giuridica e previdenziale.

Fatta salva l'attività che potrà essere resa durante il normale orario di servizio, quella aggiuntiva che si renderà necessaria, comunque entro il limite massimo di 390 ore, sarà resa con le modalità seguenti:

- non potrà essere svolta nei giorni di ferie né in orari che -- sommati a quelli dell'attività ordinaria di servizio -- superino il limite massimo di servizio consentito pro die dalle vigenti normative legislative e contrattuali;
- verrà espletata esclusivamente dal personale a tempo indeterminato, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo parziale (quest'ultimo in proporzione all'orario aggiuntivo reso dai colleghi a rapporto normale);
- la prestazione lavorativa non dovrà risultare dal marcatempo ma sarà registrata in apposito foglio di presenza che, sottoscritto dal dipendente e controfirmato dal Responsabile del progetto, dovrà indicare l'ora di inizio e quella di fine del servizio;
- non saranno prese in considerazione, ai fini del pagamento, le prestazioni di durata inferiore al quarto d'ora (analogamente alle prestazioni di lavoro straordinario).

COSTI

Considerata l'oggettiva impossibilità di definire a priori quale sarà il fabbisogno di orario aggiuntivo per garantire l'attività progettuale valutato che -- compatibilmente con gli impegni che l'U.O.C. interessata deve comunque garantire nella gestione ordinaria -- almeno il 25% dell'attività (pari a n. 130 ore) sarà resa in orario ordinario, si quantifica il limite di costo (secondo le tariffe orarie di cui al C.C.D.I. del 23.12.2005) alla luce del numero massimo di ore (390) che saranno necessarie per il completamento del progetto, ovvero:

n. ore massime 390	Valore orario € 31,00	Costo € 12.090,00
	Oneri Ente	€ 2.983,81
	irap	€ 1.027,65
		TOTALE € 16.101,46

= O = O = O = O = O = O =

Allegato n. 2 alla deliberazione n. 365 del 27.09.2007.